



COMUNEDIFILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 6 Reg. Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 15:15, nella sala della Biblioteca Comunale, Primo piano, siti in via Galluppi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i Sig.ri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Anna Bartucca	X		Veronica Gugliotta	X	
Maurizio De Nisi	X		Francesco Gugliotta	X	
Rosalba Galati		X	Antonio Carchedi	X	
Sandra Mazzotta	X		Antonio Ranieli	X	
Liliana Campisano		X	Patrizia Diacò	X	
Tommasino Diacò	X		Caterina Rondinelli	X	
Davide Caruso	X				
Presenti n. 11 - Assenti n. 2					

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Antonio Grutteria.

Presiede il Sindaco Avv. Anna Bartucca la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della

nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA le deliberazioni 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif e 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) recanti le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per i periodi regolatori 2018-2021 (443/2019) e 2022-2025 (363/2021). Le citate disposizioni definiscono i metodi per la costruzione del piano economico finanziario sui quali costi viene costruito il regime tariffario;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

VISTA la delibera di ARERA n.15/2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2023;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI nell'anno 2023 sono state determinate nel numero di tre, come indicato nel Regolamento Comunale TARI, approvato con deliberazione C.C. n.18 del 23/07/2021, con scadenza:

- rata unica e n. 1 al 30/06/2023;

- rata n. 2 al 31/08/2023;

- rata n. 3 al 31/12/2023;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 e al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 493/2020 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 e nel contempo per l'anno 2020 è data ancora la disponibilità di applicare una tariffa monomia sulla base del comma 652 della Legge 147/2013;

PRESO ATTO che i criteri di determinazione delle tariffe, articolati secondo la metodologia dettata dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della

Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTA la recente innovativa Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 secondo cui a partire dal 2022 saranno applicabili le nuove regole per la costruzione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata con il metodo tariffario rifiuti MTR-2, che segue la precedente impostazione improntata alla trasparenza dei costi del servizio definiti sulla base delle fonti contabili obbligatorie e definisce un limite di crescita al riconoscimento dei costi, al fine di garantire ai cittadini un servizio efficiente e con standard di qualità elevate

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

CONSIDERATO che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa (deliberazione n. 57/2020/R/RIF);

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell'ALLEGATO "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo:

- Piano Determinazione Tariffe TARI anno 2023

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta a 699.552 €

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2023 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro i termini di legge";

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la relazione introduttiva del Vicesindaco il quale comunica come, nonostante l'ottima percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune, vi sia un aumento pari a circa € 70.000,00 dei costi. Evidenzia come, a causa dell'aumento di tutti i costi negli ultimi mesi, sia allo stato impossibile una riduzione dei tributi comunali, se si vogliono garantire servizi;

UDITO l'intervento del Consigliere Carchedi il quale chiede informazioni in merito alla creazione di due nuovi pozzi per la fornitura di acqua ricorda che il Vicesindaco aveva annunciato nella precedente seduta del Consiglio.

UDITA la replica del Vicesindaco il quale comunica come sia stato in questi giorni dato in appalto il lavoro di cui sopra per l'importo di € 170.000,00;

UDITO nuovamente l'intervento del Consigliere Carchedi il quale chiede se sia possibile prevedere l'installazione di un pozzo vicino ai giardini e se i prossimi lavori per la creazione di una piscina comunale non creeranno problematiche alla fornitura dell'acqua dei cittadini;

UDITO il chiarimento del Vicesindaco il quale conclude informando come sia disponibile una somma di € 90.000,00, dovuta ad economie di bilancio, che verrà destinata alla riduzione del ruolo a carico dei cittadini;

UDITO l'intervento del Consigliere Ranieli il quale chiede chiarimenti in merito ad alcune voci del P.E.F. e sull'assorbimento dei lavoratori impiegati nel servizio di raccolta da parte del nuovo gestore regionale ARRICAL, paventando la possibilità che non tutti vengano riassunti. Prosegue evidenziando diverse incongruenze nel documento proposto dalla Maggioranza e che avrebbe gradito oggi la presenza del Responsabile dei Tributi per un confronto. Conclude sottolineando come nel Piano manchi una riduzione dei costi per chi utilizza la compostiera;

UDITA la replica del Vicesindaco il quale chiarisce le motivazioni per cui non è stato possibile prevedere riduzioni per gli utilizzatori delle compostiere;

Con la seguente votazione: favorevoli 7, contrari 4 (Carchedi – Ranieli - Diaco Patrizia – Rondinelli), astenuti 0,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima.

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione: favorevoli 7, contrari 0, astenuti 4 (Carchedi – Ranieli - Diaco Patrizia – Rondinelli), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

REGOLARITÀ TECNICA

In relazione alla presente proposta di deliberazione, si formula il seguente parere.

- Favorevole*
- Contrario (vedi annotazioni)*
- Condiziona to (vedi annotazioni)*
- Irrilevante ai fini tecnici*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Pellegrino

REGOLARITÀ CONTABILE

In relazione alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:

- Favorevole*
- Contrario (vedi annotazioni)*
- Condizionato (vedi annotazioni)*
- Irrilevante ai fini contabili*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Fabio Giuseppe Serratore

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Anna bartucca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 ° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.

Filadelfia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria